



CITTÀ DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

ORDINANZA n. 43 del 03/04/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 - PRECEDENTI ORDINANZE N.RI 33 DEL 08/03/2020 E 36 DEL 16/03/2020 - PROROGA EFFICACIA.

IL VICESINDACO

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 33 dell'8 marzo 2020, con la quale, a seguito dell'emanazione dei vari provvedimenti governativi e regionali per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, sono state assunte misure per la limitazione dell'accesso agli uffici comunali, oltre che disposto la sospensione delle attività dei anziani comunali, delle manifestazioni, degli eventi e degli spettacoli di ogni natura, ivi compresi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, dell'apertura del museo di Palazzo Chigi e della Locanda Martorelli, dell'attività di piscine, palestre e centri benessere e dell'apertura della biblioteca comunale, sino a tutto il 3 aprile 2020;

Vista e richiamata la precedente propria ordinanza n. 36 del 16 marzo 2020, con la quale, per le medesime motivazioni, e ad integrazione di quanto già disposto con la sopra richiamata ordinanza n.33 / 2020, è stata disposta la soppressione dell'accesso pomeridiano al pubblico degli uffici comunali e la chiusura al pubblico del cimitero comunale, fornendo al riguardo specifiche limitazioni per l'accesso, sempre sino a tutto il 3 aprile 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;

Considerato che l'articolo 1 del citato decreto ha disposto la proroga dell'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020, sino al 13 aprile 2020;

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno allineare la durata delle misure disposte dalle ordinanze sindacali n. 33 / 2020 e 36 / 2020 sopra richiamate a quanto disposto dal decreto assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 1 aprile 2020;

Visti l'articolo 50, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e l'articolo 35, comma 2, lettera o), dello statuto comunale, disposizioni che prevedono che il sindaco coordini e riorganizzi, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, «[...] *gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti*»;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", e, in particolare, l'articolo 54, comma 4, che dispone che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "*Codice della protezione civile*", e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, lettera a), che richiama la potestà del sindaco di emanare i provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo citato all'inizio del presente capoverso;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, recante "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*", e, in particolare, l'articolo 1 di esso, secondo il quale per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto l'articolo 35 dello Statuto Comunale, articolo che definisce il ruolo e le funzioni del sindaco;

ORDINA

per le motivazioni illustrate nella premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, la proroga dell'efficacia delle proprie ordinanze n. 33 dell'8 marzo 2020 e 26 del 16 marzo 2020, sino a tutto il 13 aprile 2020:

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni impartite con la presente ordinanza è punita, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, oltre che, in virtù della decisione adottata con la deliberazione della giunta comunale n. 217 del 19 ottobre 2017, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 (cinquecento/00), qualora il pagamento avvenga entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio *on line* della Città di Ariccia e sul sito internet del medesimo ente e resa nota alla ditta incaricata della gestione dei servizi cimiteriali.

RENDE NOTO

che, a norma dell'art. 6 della legge n. 241 del 1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il dirigente dell'area I – programmazione e controllo attività economiche e finanziarie, dott. Claudio Fortini.

DEMANDA

- 1) al corpo della polizia locale il compito di rendere noto, con i mezzi ritenuti più idonei, il presente provvedimento ai responsabili dei centri anziani comunali, ai gestori degli impianti sportivi privati e alle associazioni che utilizzano o che hanno in concessione gli impianti sportivi comunali;
- 2) al corpo della polizia locale il compito di inviare, per opportuna conoscenza, una copia del presente provvedimento alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato e alla stazione Carabinieri Forestale di Marino;
- 3) al corpo della polizia locale il compito di inviare una copia del presente provvedimento al Prefetto di Roma in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, 2° periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000;
- 4) al corpo della polizia locale, oltre che alla stazione dei Carabinieri di Ariccia, al Commissariato di Albano Laziale della Polizia di Stato il compito di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

INFORMA

che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio, secondo la previsione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, secondo la previsione dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Il Vice Sindaco
Refrigeri Elisa / Arubapec S.p.a.
Atto Sottoscritto Digitalmente